

Circolare Speciale **30/2021**

Indennizzo del danno biologico da origine lavorativa

Il lavoratore, nello svolgere la propria mansione, può subire un infortunio o essere afflitto da una malattia professionale.

All'Inail (Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro) i datori di lavoro sono obbligati ad assicurare i propri lavoratori dipendenti nei limiti e nei casi previsti dalla legge. Così facendo, al lavoratore sono assicurate le prestazioni sanitarie ed economiche, così come ai congiunti e ai superstiti del dipendente deceduto.

Il danno biologico, ai fini Inail, è definito come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. In caso di danno biologico conseguente ad infortuni o malattie professionali, l'Inail ne riconosce l'indennizzo. In particolare, l'indennizzo in capitale è una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta a fronte di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 6 e il 15%. Per menomazioni di grado pari o superiore al 16% spetta l'erogazione di un indennizzo in rendita che decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

Con l'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 le menomazioni che si riferiscono al danno biologico sono risarcite con un indennizzo che sostituisce la rendita diretta.

L'Inail, con la circ. n. 27/2019, ha recepito la nuova "Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale" approvata dal D.M. 23.04.2019, n. 45 per il triennio 2019-2021 che deve essere utilizzata per indennizzare gli infortuni e malattie professionali denunciate dal 1.01.2019.

Si evidenzia che la nuova "Tabella di indennizzo" del danno biologico in capitale è unica, non è più suddivisa tra uomini e donne, mentre gli importi continuano ad essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell'integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25.03.2021, n. 60, su proposta del CdA dell'Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella misura dello 0,5%. L'Inail con la circolare 18.05.2021, n. 14 fornisce la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza dal 1.07.2020.

Art. 13 D. Lgs. 23.02.2000, n. 38 - D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 - L. 30.12.2018, n. 145 - D.M. Lavoro e Politiche Sociali 23.04.2019, n. 45
D.M. 25.03.2021, N. 60 - Circolare Inail 11.10.2019, n. 27 - Circ. Inail 18.05.2021, n. 14 - Circolare Inail 4.08.2000, n. 57
Nota Inail 16.10.2019, n. 15097

Il D. Lgs. 38/2000 ha definito, ai fini assicurativi, il danno biologico e ha stabilito che la menomazione conseguente a tale lesione debba essere indennizzata con una apposita prestazione economica. Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23.04.2019, n. 45 ha approvato, per il triennio 2019-2021, una nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale che ha sostituito quella in vigore ai sensi del D.M. 12.07.2000, introducendo un aumento medio del 40% e eliminando la distinzione di genere. La nuova Tabella fa seguito alla L. 145/2018 con cui, inoltre, si è previsto l'incremento a € 10.000 dell'assegno una tantum in caso di morte. **Per l'anno 2020, l'Istat ha registrato una variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - intervenuta tra il 2018 e il 2019 - pari allo 0,5%. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25.03.2021, n. 60, su proposta del CdA dell'Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1.07.2020.**

Tale rivalutazione si aggiunge all'incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale riferiti alla tabella vigente in relazione alla data dell'evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25.07.2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei relativa all'indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12.07.2000. **L'Inail con la circolare n. 14/2021 ha provveduto alla rivalutazione automatica annuale delle prestazioni economiche spettanti a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.**

SCHEMA DI SINTESI

DANNO BIOLOGICO	⇒ Risarcibilità	⇒ Il danno biologico è risarcibile sotto il profilo assicurativo Inail al sussistere di alcuni indicatori precisi ed è configurabile come lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale.
SISTEMA INDENNITARIO	⇒ Caratteristiche della prestazione Inail	⇒ La prestazione Inail indennizza sempre il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%, ritenute per la loro lieve entità non rilevanti in un sistema di tutela sociale.
STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA INDENNITARIO	⇒ Tabelle Inail	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • L'art. 13, c. 2 del D. Lgs. 38/2000 prevede tre tabelle di riferimento: <ul style="list-style-type: none"> .. tabella delle menomazioni; .. tabella di indennizzo del danno biologico; .. tabella dei coefficienti.
TABELLE DANNO BIOLOGICO IN CAPITALE	⇒ Fino al 31.12.2018	⇒ Le tabelle degli indennizzi del danno biologico in capitale valide sino al 31.12.2018 sono due e prevedono importi variabili in funzione della gravità della menomazione, dell'età del lavoratore e del sesso.
	⇒ Unica tabella Dal 1.01.2019	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • La tabella unica degli indennizzi del danno biologico in capitale valida per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1.01.2019 prevede importi variabili in funzione della menomazione e dell'età. È stata cioè eliminata la differenziazione di genere. • La nuova tabella prevede indennizzi mediamente più alti del 40% rispetto alle tabelle del 2000.
EREDI E DIRITTO AL RISARCIMENTO	⇒ Richiesta di risarcimento da parte dei familiari	⇒ L'indennizzo in capitale per danno biologico è trasmissibile agli eredi solo quando entra nel patrimonio dell'infortunato o del tecnopatico.
ASSEGNO FUNERARIO	⇒ Aumento dell'importo	⇒ A decorrere dal 1.01.2019 l'importo dell'assegno è salito a € 10.000.
	⇒ Altre modificazioni	⇒ L'erogazione dell'assegno non è più subordinata ai limiti di età dei figli e sono stati rivisti i requisiti della vigenza a carico e della convivenza.
	⇒ Assenza di familiari	⇒ In caso di assenza di familiari superstiti l'assegno spetta a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie (entro il limite dei € 10.000).

INQUADRAMENTO NORMATIVO

REGIME INDENNITARIO INAIL

Art. 13 D. Lgs. 38/2000

• Riconoscimento danno biologico

- L'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di risarcibilità a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale ha trovato conferma nel regime indennitario introdotto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000.
- Quest'ultimo è frutto delle previsioni della L. 144/1999 (art. 55, c. 1, punto s) nella quale il legislatore, accogliendo i ripetuti inviti della Corte Costituzionale, ha previsto "nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, un'ideale copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa premi".
- Le varie decisioni della Corte Costituzionale hanno portato il legislatore a riconoscere il danno biologico nell'ambito del sistema di indennizzo sociale Inail.

• Definizione

- L'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 ha definito il danno biologico, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona".
- Inoltre, la norma prevede che la menomazione (cioè l'invalidità permanente) conseguente a quella lesione debba essere indennizzata con una nuova prestazione economica che sostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66, punto 2 del D.P.R. 1124/1965.

MISURA DI INDENNIZZO

- La nuova prestazione indennizza sempre il danno biologico fino al 100%.

- Escluse le menomazioni di grado inferiore al 6 %, ritenute per la loro lieve entità non rilevanti in un sistema di tutela sociale.

RAFFRONTO TRA INDENNIZZO CIVILISTICO E INAIL

- Rispetto al sistema civilistico, il sistema indennitario delineato dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 si differenzia per le finalità.

- Quindi, per i diversi meccanismi di ristoro del danno.

- La particolarità dell'indennizzo attuato dall'Inail è, infatti, quella di assumere una funzione sociale finalizzata alla garanzia per il lavoratore dei mezzi adeguati alla sua esigenza di vita lavorativa (ex art. 38 della Costituzione), mentre il sistema civilistico è finalizzato al risarcimento del danno nella esatta misura in cui si è verificato.
- Inoltre, mentre nel sistema civilistico il risarcimento del danno avviene normalmente per mezzo della erogazione di un risarcimento in capitale onnicomprensivo che chiude definitivamente il rapporto, nel sistema di indennizzo Inail le condizioni di salute del lavoratore sono oggetto di valutazione nel tempo e la prestazione è suscettibile di adeguamenti e integrazioni.

Va poi sottolineato che, nel sistema di indennizzo sociale Inail, la prestazione economica è integrata da prestazioni di altra natura quali protesi, cure mediche, assistenza sociale ecc.; inoltre, l'accertamento del danno effettuato dall'Inail prende in considerazione la persona nella sua globalità, ma è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze della vita del lavoratore facendo riferimento ad apposite tabelle.

INDENNIZZO PER DANNO BIOLOGICO

CARATTERISTICHE

• Misura	<ul style="list-style-type: none">• L'indennizzo del danno biologico è "areddittuale", ossia è determinato senza alcun riferimento alla retribuzione dell'infortunato.• È erogato:<ul style="list-style-type: none">.. sotto forma di capitale; <ul style="list-style-type: none">• Per i gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%... in rendita <ul style="list-style-type: none">• A partire dal 16%, in quanto da quest'ultima soglia il grado di menomazione è tale da richiedere una prestazione economica nel tempo.
• Ulteriore quota di rendita	<ul style="list-style-type: none">• La disciplina introdotta dal D. Lgs. 38/2000 ha previsto, a partire dal grado di invalidità del 16%, una ulteriore quota di rendita, in aggiunta a quella erogata per l'indennizzo del danno biologico, a ristoro delle conseguenze patrimoniali subite.• Commisurata al reddito percepito dall'infortunato o dal tecnopatico e proporzionale alla menomazione.
• Tabelle	<ul style="list-style-type: none">• Gli strumenti attraverso i quali si attua l'indennizzo sono le tre tabelle previste dal citato art. 13 D. Lgs. 38/2000:<ul style="list-style-type: none">.. tabella delle menomazioni; <ul style="list-style-type: none">• Contempla tutti i quadri menomativi derivanti da lesioni e/o malattie comprendendovi gli aspetti dinamico-relazionali e include circa 400 voci... tabella indennizzo danno biologico; <ul style="list-style-type: none">• Contiene le misure del ristoro economico del danno biologico dal 6% al 100%.• Segue i seguenti criteri di calcolo:<ul style="list-style-type: none">.. "areddittuale" poichè la menomazione produce lo stesso pregiudizio per tutti gli esseri umani;.. "crescente" ossia aumenta con la gravità della menomazione;.. "variabile" in funzione dell'età (decrese al crescere dell'età) e del sesso (tiene conto della longevità femminile). Quest'ultima variabile di genere è presente solo fino al 31.12.2018;.. "uguale" per settori industria e agricoltura... tabella dei coefficienti <ul style="list-style-type: none">• È utilizzata per calcolare la percentuale di retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'ulteriore quota di rendita che ristora le conseguenze patrimoniali derivanti, in via presuntiva, dalle menomazioni a partire dal 16%.
Aggravamento	<p>L'art. 13 D. Lgs. 38/2000 prevede anche l'aggravamento nei casi di assicurati dichiarati guariti con postumi inferiori al 6% e con postumi dal 6% al 15%. In tali casi è ammessa la domanda di aggravamento e, se riconosciuto, è erogato un indennizzo in capitale o in rendita sulla base del nuovo grado di menomazione.</p>

Circ. Inail 57/2000
Circ. Inail 27/2019

Tavola

Misure dell'indennizzo

Percentuale menomazione	Indennizzo
Fino al 5%	Nessun indennizzo per danno biologico e nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali (franchigia).
Dal 6% al 15%	Indennizzo del danno biologico in capitale e nessun indennizzo per le conseguenze patrimoniali.
Dal 16%	Indennizzo del danno biologico in rendita e indennizzo con ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali (tabella dei coefficienti).

EREDI DEL LAVORATORE

- Per quanto attiene all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è previsto che l'indennizzo in capitale per danno biologico sia trasmissibile agli eredi solo allorquando sia entrato nel patrimonio dell'infortunato o del tecnico.
 - Quindi, se l'assicurato decede prima che l'indennizzo in capitale sia stato corrisposto, l'Inail liquiderà agli eredi un indennizzo proporzionale al periodo intercorso tra la guarigione clinica e la morte.
 - Se, invece, l'indennizzo è stato corrisposto, ma non ancora incassato al momento della morte, l'Inail dovrà reincassare l'importo ed erogare agli eredi un nuovo indennizzo rapportato al tempo intercorso tra la guarigione e la morte.
- Ossia quando è effettivamente incassato.
- In altre parole, quando le gravi lesioni subite provocano la morte dopo un certo periodo di tempo, il danno biologico diviene di tipo temporaneo ed il relativo risarcimento va rapportato al periodo di sopravvivenza.

TABELLA DANNO BIOLOGICO

- **Novità**
 - La nuova Tabella segue i principi fondanti delle precedenti tabelle con l'eccezione della differenza di genere. La nuova Tabella, infatti, è areddituale (ovvero prescinde dal reddito del lavoratore), crescente (cioè gli importi aumentano con la gravità della menomazione), variabile in funzione dell'età, ma non è più distinta per sesso.
 - I nuovi importi degli indennizzi derivano dalla ponderazione delle precedenti tabelle distinte per sesso e sono basati su valutazioni tecnico attuariali, tenuto conto dell'aspettativa media di vita derivata dalle tavole di mortalità. Inoltre i nuovi importi assorbono le maggiorazioni degli importi della Tabella 2000 intervenute con i due aumenti straordinari del 2008 e del 2014.
- **Decorrenza**
 - La nuova Tabella si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 145/2018 e quindi per gli **infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1.01.2019**.
- **Unificazione dei postumi**
 - Nei casi di unificazione dei postumi ai fini della valutazione medico-legale si fa riferimento a un'unica menomazione complessiva e se il grado complessivo risultante dall'unificazione dei postumi è compreso tra il 6% e il 15%, si eroga il nuovo capitale che costituisce primo pagamento sull'evento unificato. Tenuto conto che la nuova Tabella trova applicazione per le malattie denunciate e gli eventi verificatisi dal 1.01.2019, in caso di unificazione dei postumi ai fini della individuazione della tabella da applicare, si deve far riferimento alla data dell'ultimo evento lesivo occorso oggetto di unificazione.

TABELLA DANNO BIOLOGICO (segue)

• Aggravamento

- Le richieste di aggravamento presentate dall'assicurato dal 1.01.2019, che comportano, indipendentemente dalla data dell'evento, un aumento del grado di menomazione precedentemente indennizzato in capitale, ovvero, un primo indennizzo del danno biologico in capitale, saranno liquidate in base al valore capitale dalla nuova Tabella. Per le modalità di calcolo dell'indennizzo del danno biologico in capitale, si fa riferimento, quindi, all'età dell'assicurato e alla Tabella indennizzo del danno biologico in capitale vigente al momento delle richieste di adeguamento. Resta ferma, comunque, la regola che, se per effetto del ricalcolo, ottenuto secondo i parametri previsti, l'importo attualizzato dovesse risultare superiore a quello a suo tempo erogato, si dovrà detrarre da quanto dovuto l'importo effettivamente erogato.

ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE

• Decorrenza

- Dal **1.01.2019** l'importo dell'assegno una tantum in caso di morte è di € **10.000**.

• Beneficiari

- È riconosciuto ai familiari superstiti del lavoratore deceduto che ai sensi delle disposizioni di legge sono: coniuge, unito civilmente, figli, ascendenti e collaterali (in ordine di esclusione).
- Non vi è più un limite di età per i figli.
- Non vi è più il requisito della vivenza a carico per gli ascendenti e della vivenza a carico e della convivenza per i collaterali.
- In mancanza dei familiari superstiti l'assegno spetta a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie (ad es: il datore di lavoro). In questo caso però è nella misura pari alla spesa sostenuta e entro il limite massimo di € 10.000.